REPUBBLICA ITALIANA

RegioneEmilia-Romagna

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XII legislatura **N. 59** **12 novembre 2026**

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI PULITANÒ, ARLETTI, ARAGONA, BOCCHI, EVANGELISTI, SASSONE

DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MOTORISTICO STORICO, TUTELA DEL VALORE TESTIMONIALE, SVILUPPO TURISTICO, SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE, AGONISTICHE E DI RIEVOCAZIONE E SUPPORTO ALLA FILIERA ARTIGIANALE E MUSEALE DELLA TERRA DEI MOTORI

Oggetto assembleare n.3643

RELAZIONE

Il presente progetto di legge nasce dalla necessità di colmare un vuoto normativo e di dare una veste giuridica organica a una delle espressioni più autentiche dell'identità culturale, artigianale, industriale e turistica dell'Emilia-Romagna: il motorismo storico.

L'Emilia-Romagna ospita una concentrazione di storia, cultura, ingegneria e passione motoristica che non ha eguali a livello globale. Denominata ufficialmente *Motor Valley*, la regione rappresenta l'epicentro mondiale della progettazione e della produzione automobilistica e motociclistica d'alta gamma, nonché la culla di una tradizione collezionistica e sportiva di inestimabile valore. La nostra terra ha saputo trasformare la passione per i motori in un comparto economico di eccellenza, in grado di coniugare innovazione tecnologica e sapienza artigianale.

Tuttavia, mentre l'industria automobilistica e motociclistica contemporanea gode di ampi canali di valorizzazione, il patrimonio dei veicoli d'epoca – che di quell'industria rappresenta la radice storica e il presupposto culturale – necessita oggi di una tutela specifica e di una disciplina organica che ne salvaguardia la memoria e la funzione.

Il patrimonio motoristico regionale non si limita alla presenza dei grandi marchi globali, ma costituisce un ecosistema culturale ed economico articolato in più livelli interconnessi:

- I Marchi e i Dipartimenti Storici: La presenza sui territori regionali di costruttori quali Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati, Dallara e Pagani, molti dei quali dotati di reparti interni dedicati alla certificazione, all'archiviazione e al restauro delle vetture d'epoca.
- I Musei e le Collezioni d'Eccellenza: Oltre 15 musei aziendali ufficiali e più di 30 collezioni private di livello internazionale aperte al pubblico, che custodiscono prototipi unici, auto da corsa vittoriose nelle più prestigiose competizioni mondiali e motociclette che hanno segnato l'evoluzione della tecnica.
- I Circuiti e le Infrastrutture per le Competizioni: Quattro autodromi internazionali (Imola, Misano, Varano de' Melegari, Modena) e numerose piste di prova che ospitano regolarmente rievocazioni storiche, gare di regolarità e manifestazioni sportive iscritte ai calendari internazionali FIA, FIVA e ASI.

- La Filiera dell'Artigianato d'Eccellenza: Un tessuto denso di micro e piccole imprese specializzate (battilastra, carrozzieri, motoristi, sellai, tornitori) depositario di saperi manuali e competenze storiche indispensabili per la conservazione e il restauro filologico dei veicoli storici.
- Il Tessuto Associativo dei Club: Decine di associazioni e club storici distribuiti in tutte le province, gestiti senza scopo di lucro da appassionati che garantiscono la catalogazione, l'organizzazione di raduni territoriali e la promozione del turismo lento nei borghi regionali.

Questo patrimonio, materiale e immateriale, costituisce una vera e propria "identità culturale mobile" che necessita di un quadro normativo dedicato per essere tutelata, tramandata alle nuove generazioni e valorizzata sul piano socioeconomico.

Nonostante l'enorme rilievo economico e d'immagine garantito dalla *Motor Valley*, l'assenza di una disciplina regionale organica genera due grandi criticità:

a) Procedura autorizzativa frammentata per le manifestazioni: L'organizzazione di raduni, sfilate storiche e gare di regolarità affronta iter burocratici disomogenei e complessi tra i vari Comuni e Province, disincentivando le iniziative locali dei club;
b) Rischio di penalizzazione da blocchi della circolazione: Le normative ambientali pensate per abbattere le emissioni del parco veicolare obsoleto rischiano di paralizzare ingiustamente vetture e moto d'epoca di altissimo valore culturale, la cui percorrenza media annua è marginale (pari a meno dell'1% del chilometraggio medio di un veicolo d'uso quotidiano).

L'obiettivo cardine della presente proposta di legge è operare un decisivo cambio di paradigma: il veicolo storico e collezionistico non deve più essere considerato come un mero bene materiale mobile o un mezzo di trasporto obsoleto, bensì come un vero e proprio bene di "testimonianza" dell'evoluzione tecnica, industriale e sociale del nostro territorio.

A tal fine, il testo introduce una definizione rigorosa e stringente di veicolo storico, ancorata non solo al dato temporale (anzianità minima di 20 anni) e alla certificazione ufficiale (il certificato di rilevanza storica – CRS annotato sulla carta di circolazione), ma

anche a requisiti di originalità, decoro di conservazione e a un utilizzo strettamente limitato ai fini collezionistici e culturali, con esclusione dell'uso quotidiano o professionale. Questa netta demarcazione si rende indispensabile per distinguere il collezionismo autentico e di valore dal mero utilizzo quotidiano di veicoli vecchi e potenzialmente inquinanti, garantendo così la massima serietà dell'impianto normativo.

I principali elementi di novità e i pilastri fondamentali del progetto di legge si articolano come segue:

a) Valorizzazione dell'identità territoriale, riconoscimento delle Case Madri e indotto artigianale: viene riconosciuto un valore prioritario ai veicoli legati storicamente alla filiera produttiva ed emotiva della *Motor Valley*. In tal senso, si introduce rimane chiaramente il valore giuridico dei certificati rilasciati dai registri nazionali (ASI, FMI, ACI) ma si valorizzano anche quelli emessi dai Dipartimenti e Registri Storici Ufficiali delle Case Costruttrici regionali (Maranello, Borgo Panigale, Sant'Agata Bolognese, ecc.). Al contempo, la legge tutela l'indotto economico e il patrimonio di competenze dei restauratori specializzati, incentivando il ricambio generazionale attraverso il sostegno a corsi di formazione e borse di studio per giovani artigiani, affinché gli antichi mestieri legati al restauro filologico non vadano perduti.
b) Sviluppo Turistico e Territoriale ("Strade del Motorismo Storico"): con l'istituzione delle "Strade del Motorismo Storico dell'Emilia-Romagna", la legge intende valorizzare i flussi turistici legati ai raduni d'epoca, convogliandoli verso tratte viarie panoramiche a basso flusso di traffico, borghi storici ed eccellenze paesaggistiche e culinarie della regione, trasformando il transito dei veicoli storici in un fattore di *marketing* territoriale diffuso, sostenibile e legato al turismo lento.
c) Bilanciamento tra Tutela Ambientale e Salvaguardia Culturale: il testo affronta il tema della circolazione dei veicoli storici nei Piani dell'Aria. Riconoscendo l'impatto ambientale pressoché irrilevante di questi mezzi – dovuto al loro ridottissimo utilizzo chilometrico annuo – la legge prevede deroghe strutturali mirate, consentendone la libera circolazione nelle giornate festive e prefestive, nonché nei giorni feriali per i tragitti tecnici legati alla manutenzione presso officine specializzate o al raggiungimento delle manifestazioni autorizzate. Si preserva così il diritto alla

sopravvivenza stessa del mezzo, poiché un veicolo storico immobile è un patrimonio destinato a deperire.

In conclusione, il presente progetto di legge configura un intervento organico, moderno e sostenibile, capace di generare un indotto economico virtuoso per i territori, tutelare la memoria storica del lavoro e del genio emiliano-romagnolo, e consolidare il ruolo della nostra Regione quale punto di riferimento internazionale nella custodia della cultura motoristica.

PROGETTO DI LEGGE

Indice:

Articolo 1 – Finalità e Oggetto.
Articolo 2 – Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2022, n. 24.
Articolo 3 – Ambito di applicazione.
Articolo 4 – Riconoscimento e tutela del valore culturale e artigianale.
Articolo 5 – Istituzione del Registro regionale degli organizzatori e del Calendario regionale delle manifestazioni.
Articolo 6 – Promozione delle manifestazioni, delle gare sportive e raccordo con le autorità competenti.
Articolo 7 – Individuazione delle Strade del motorismo storico.
Articolo 8 – *Circolazione dei veicoli storici e piano regionale di qualità dell'aria.*
Articolo 9 – *Contributi e sostegno economico.*
Articolo 10 – *Norma finanziaria e copertura degli oneri.*

Art. 1

Finalità e Oggetto.

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle competenze statali e delle normative di settore in materia di circolazione stradale, sicurezza e pubblica sicurezza, riconosce le auto e le moto di interesse storico e collezionistico, nonché le relative manifestazioni sportive, agonistiche, di regolarità e di rievocazione storica, quale patrimonio culturale, d'ingegno, storico, sportivo e turistico del territorio regionale, ricollegandosi all'identità fondante della Motor Valley.

2. La presente legge persegue la valorizzazione del patrimonio motoristico storico, il riconoscimento del suo valore economico, sociale e artigianale, nonché il sostegno ai club, alle associazioni senza scopo di lucro, agli organizzatori di eventi agonistici e sportivi e agli operatori della filiera museale e del restauro.

Art. 2

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2022, n. 24.

1. La rubrica dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2022, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 (legge di stabilità regionale 2023)) è sostituita dalla seguente "Motor Valley. Contributi ad Automobile Club d'Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1 presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola"
2. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2022, n. 24 è sostituito dal seguente:
   "1. La Regione Emilia-Romagna, promuove la Motor Valley, quale prodotto turistico trasversale individuato dalla legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)) riconoscendone il valore di bene immateriale complesso, fattore strategico di sviluppo turistico, culturale ed economico da salvaguardare e di brand di rilievo internazionale."
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 24 del 2022 è inserito il seguente:
   "1 bis. È definita **«**Motor Valley**»** il distretto culturale, sociale, tecnologico ed economico fondato sull'eccellenza, sulla passione d'ingegno e sulla memoria storica dell'industria motoristica regionale costituito da:

   a) un patrimonio di saperi tecnici e artigianali d'eccellenza, espresso dalle storiche case costruttrici di autoveicoli e motoveicoli, dalla filiera dell'alta precisione e dal lavoro artistico e conservativo dei mestieri del restauro;

   b) un patrimonio museale e archivistico diffuso, costituito da musei aziendali, collezioni private d'interesse internazionale, archivi storici e dipartimenti di certificazione e conservazione della memoria tecnica di marca;

c) un'infrastruttura culturale e sportiva d'eccellenza, rappresentata dagli autodromi storici, dai circuiti, dalle piste di prova e dai tracciati viari legati alle grandi competizioni di rilevanza mondiale e alle rievocazioni storiche;

d) un tessuto associativo e comunitario a vocazione etica e sociale, composto da club, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro dedicati alla salvaguardia, alla valorizzazione culturale e alla trasmissione intergenerazionale del patrimonio motoristico.”.

Art. 3

Ambito di applicazione.

1. La Regione valorizza i veicoli di interesse storico e collezionistico in possesso dei requisiti e delle certificazioni previste dalla normativa statale vigente di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e relativi decreti attuativi.
2. La Regione riconosce e valorizza quale elemento d'eccellenza e di garanzia scientifico-tecnica l'attività di certificazione, restauro e archiviazione svolta direttamente dai dipartimenti storici ufficiali dei marchi costruttori aventi sede nel territorio regionale.

Art. 4

Riconoscimento e tutela del valore culturale e artigianale.

1. La Regione riconosce il valore del veicolo storico quale testimonianza dell'evoluzione tecnica, industriale e sociale.
2. A tal fine la Regione promuove:

a) il valore di autenticità e conservazione delle caratteristiche originarie dei veicoli;

b) il valore di tipicità territoriale dei veicoli progettati, costruiti o legati alla storia industriale regionale;

c) il valore artigianale della filiera dei restauratori specializzati.

Art. 5

Istituzione del Registro regionale degli organizzatori e del Calendario regionale delle manifestazioni.

1. È istituito presso la struttura competente della Giunta regionale il **«**Registro regionale degli organizzatori del motorismo storico e sportivo**»**.
2. La Regione, in collaborazione con i soggetti iscritti al Registro, con le federazioni sportive nazionali e con gli enti di settore, approva entro il 31 dicembre di ogni anno il **«**Calendario regionale delle manifestazioni motoristiche storiche e sportive", ai fini della promozione turistica, della valorizzazione sportiva e della coordinazione degli eventi sul territorio.
3. Le modalità di iscrizione, tenuta e aggiornamento del Registro e le modalità di definizione del Calendario sono disciplinate con apposito atto della Giunta regionale.

Art. 6

Promozione delle manifestazioni, delle gare sportive e raccordo con le autorità competenti.

1. La Regione promuove, valorizza e sostiene la diffusione e la conoscenza delle manifestazioni motoristiche, delle competizioni sportive, delle gare aventi carattere agonistico e delle rievocazioni storiche inserite nel Calendario di cui all'articolo 5. La Regione favorisce inoltre il raccordo e la concertazione tra gli organizzatori, gli enti locali e le autorità preposte alla sicurezza stradale, alla pubblica sicurezza e alla circolazione, nel pieno rispetto delle competenze stabilite dall'articolo 9 del d.lgs. n. 285 del 1992 e delle normative di settore nazionali.

Art. 7

Individuazione delle Strade del motorismo storico.

1. La Giunta regionale individua con proprio provvedimento, d'intesa con i Comuni interessati, le **«**Strade del motorismo storico dell'Emilia-Romagna**»**, tra le tratte viarie ad alto valore paesaggistico, storicamente collegate a competizioni del passato o sedi di importanti eventi sportivi e agonistici motoristici.
2. La Regione sostiene i Comuni interessati nella predisposizione di cartellonistica turistica dedicata e nello sviluppo di servizi e aree di sosta attrezzate per i flussi turistici e gli appassionati del motorismo storico e sportivo.
3. La Giunta con proprio atto disciplina le modalità degli interventi di cui al comma 2.

Art. 8

Deroga per la circolazione dei veicoli storici.

1. Per garantire un equilibrio tra la tutela ambientale e la salvaguardia del patrimonio culturale mobile, i veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 3 possono circolare in deroga ai provvedimenti limitativi del traffico per gli spostamenti necessari allo svolgimento di attività di controllo e manutenzione presso officine e carrozzerie.

Art. 9

Contributi e sostegno economico.

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, concede contributi ai soggetti iscritti al Registro di cui all'articolo 5 per:
   a) la digitalizzazione, la conservazione e la valorizzazione degli archivi storici e tecnici dei club e dei registri motoristici regionali;

b) il sostegno all'organizzazione, alla sicurezza, alla promozione turistica e culturale dei grandi eventi di rievocazione, delle competizioni sportive e delle manifestazioni agonistiche storiche inserite nel Calendario regionale delle manifestazioni motoristiche storiche e sportive;

c) azioni di formazione e borse di studio volte a preservare e tramandare i mestieri artigianali legati al restauro dei veicoli storici.

2. La Giunta con proprio atto disciplina le modalità e i criteri di concessione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 10

Norma finanziaria e copertura degli oneri.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 300.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2027, 2028 e 2029, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti" del bilancio di previsione 2027-2029.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie per l'attuazione del comma 1.
3. Per gli esercizi successivi al 2029, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).



Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Michele de Pascale – Direttore responsabile: Giuseppe Pace – Responsabile Redazione: Arianna Centonze
Documento firmato digitalmente